GILDA DEGLI INSEGNANTI

DI PISA

FEDERAZIONE GILDA-U.N.A.M.S.

AGLI ALBI SINDACALI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PISA

USQUE TANDEM? L'evitabile contenzioso nella scuola

Il giudice monocratico di Pisa, in funzione di giudice del lavoro, con una sola sentenza ha annullato quattro sanzioni disciplinari comminate ad una docente che per anni si è rifiutata di compilare il registro elettronico, motivando sempre la propria decisione, con lealtà istituzionale, e rimanendo sistematicamente inascoltata.

Un colpo di spugna che la dice lunga sulla capacità dell'amministrazione scolastica di gestire i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, dopo la barbarie introdotta dal decreto Brunetta del 2009, che ha cancellato gli organismi di garanzia e le procedure stragiudiziali; decreto peraltro sistematicamente equivocato, come dimostra questo ennesimo caso di annullamento.

Il procedimento disciplinare, da atto amministrativo, si è trasformato in atto di gestione di carattere privatistico, diventando una specie di bomba che a volte può scoppiare anche nelle mani di chi la gestisce; si veda, infatti, l'impossibilità di poter annullare in autotutela la sanzione qualora il dirigente si ravveda, o un suo superiore intenda farlo (come accadde alla prof.ssa Dell'Aria sospesa per le critiche a Salvini: nemmeno l'allora Ministra Azzolina potè annullare la sanzione così che la professoressa fu costretta a ricorrere al giudice).

Nel caso in questione, alla docente furono comminate dall'allora dirigente scolastico pro tempore, ben quattro sanzioni, di cui tre sospensioni dal servizio (di 1, poi di 5, infine di 10 giorni).

Non ci soffermiamo sull'annullamento della prima sanzione, che pure ha motivi, di carattere tecnico, per noi interessanti.

Questa organizzazione sindacale ha da sempre spiegato ai dirigenti scolastici la lettura corretta della legge, malgrado incauti dirigenti ministeriali abbiano equivocato fin da subito, con l'emanazione della circolare n. 88 del 2010, il significato letterale delle parole, mai tanto chiare, assumendosi la responsabilità di depistare per ben 10 anni l'azione dei dirigenti scolastici di un'intera nazione, che sono stati convinti dal ministero di poter comminare la sanzione, inesistente nell'ordinamento giuridico, della sospensione da 1 a 10 giorni al personale docente. Una responsabilità grave, di cui nessuno, a quanto ci risulta, è stato chiamato a render conto.

Con fatica, e 4 anni di udienze, l'ennesimo dirigente scolastico caduto nell'equivoco si è sentito dire dall'ennesimo giudice del lavoro, per giurisprudenza ormai consolidata anche

GILDA DEGLI INSEGNANTI

DI PISA

FEDERAZIONE GILDA-U.N.A.M.S.

dalla corte di Cassazione, che no, la sospensione di una/un docente da 1 a 10 giorni non può essere comminata da un dirigente scolastico, perché quella sanzione, anche se in dieci anni la Gilda ha cercato di spiegarlo e il ministero non l'aveva ancora capito, semplicemente non esiste.

Per il personale docente, da una semplice lettura della legge vigente (il decreto legislativo n. 297/94), esiste un'altra sanzione, che è la sospensione da 1 a 30 giorni, che proprio sulla base della legge invocata (il decreto Brunetta, che forse ha dato ebbrezza di potere al punto da inibire la capacità di lettura) può essere gestita solo dall'ufficio procedimenti disciplinari operante presso l'ufficio scolastico regionale.

Con l'auspicio che l'epilogo (per noi scontato) di questa ennesima (e inutile) causa di lavoro costituisca un elemento di aggiornamento nella carente formazione in tema di disciplina dei dirigenti scolastici italiani. Se così non fosse, dovremmo chiederci: usque tandem?

Massimina Gigante coordinatrice provinciale